

LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

(b.u. 27 febbraio 2007, n. 9)

NOTE AL TESTO

- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui giovani", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- Titolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

- omissis -

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo I bis

Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

NOTE AL TESTO

Capo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

- omissis -

Capo II

Disciplina del servizio civile universale provinciale

NOTE AL TESTO

Rubrica così sostituita dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 16

Oggetto e finalità

1. La Provincia istituisce il servizio civile universale provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a contribuire alla crescita personale, al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta e a sensibilizzare tutti i giovani ai temi del volontariato, della responsabilità e della solidarietà sociale.

2 Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a:

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;

- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile universale provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

2 bis. La Provincia certifica le competenze acquisite nell'ambito del servizio civile universale provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).

2 ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 19 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 17

Soggetti del servizio civile universale provinciale

1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono:

- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
- b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;
- c) i giovani partecipanti.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, e così sostituito dall'art. 20 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 18

Funzioni della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile universale provinciale e delle altre finalità di questa legge:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile e sulle politiche giovanili per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e

provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;

- d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;
- e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 21 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 19

Linee guida per il servizio civile

1. La Provincia, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta linee guida per il servizio civile, in coerenza con il programma provinciale di sviluppo, per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative al servizio civile in ambito provinciale.

2. Le linee guida per il servizio civile sono approvate dalla Giunta provinciale, hanno durata corrispondente alla legislatura e possono comunque essere aggiornate quando se ne ravvisa la necessità. La Giunta provinciale disciplina anche gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23, i criteri e le modalità per determinare il numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile universale provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e modificato dall'art. 22 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 dicembre 2016, n. 2173, modificata dalla deliberazione 5 ottobre 2017, n. 1610.

Art. 20

Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale

1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale.

2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitano l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongono di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale;
- c) condividono le finalità dell'articolo 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno;
- d) svolgono l'attività continuativamente da almeno due anni.

3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalità di adesione e di funzionamento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 23 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti

1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale provinciale sono i giovani partecipanti, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, e così sostituito dall'art. 24 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 21 bis

Progetti di impegno nel servizio civile universale provinciale

1. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, i soggetti iscritti nell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'articolo 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, sostituito dall'art. 35 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e così sostituito dall'art. 25 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile universale provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

1 bis. Al fine di sostenere il servizio civile universale provinciale e per favorire una cittadinanza attiva e consapevole, la Provincia promuove la partecipazione al finanziamento del fondo da parte dei soggetti pubblici e privati.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 27 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 24

Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

ATTUAZIONE

Per le norme regolamentari vedi il d.p.p. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

Capo III

Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 71 e 72 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 26

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- c) commi 4 e 7 dell'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
- e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa

legge.

Art. 27
Norme finanziarie

- *omissis* -

Tabella A
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.